

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2024, n. 721

ID_VIP7771.Art.23del D.lgs.n.152/2006ss.mm.ii.(VIA statale)-Progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaiico della potenza nominale pari a 96,83 MW,da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano(FG),località contrada Perillo e delle rispettive opere di connessione alla rete,da realizzarsi anche nel Comune di Melfi(PZ).Proponente:SCS Sviluppo1 S.r.l.Parere non favorevole della Regione Puglia.

L'Assessora alla Qualità dell'Ambiente Avv. Serena Triggiani, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio V.I.A. e V.Inc.A., confermata dal Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali Ing. Giuseppe Angelini, riferisce quanto segue.

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie ad interim del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.

- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta. Nella fattispecie però, trova applicazione la norma transitoria, art. 15 della L.R. n. 26/2022, che dispone l'applicazione della legge regionale 26/2022 ai soli procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore della stessa;

RILEVATO CHE:

- con nota prot. n. 90999 del 21.07.2022, acquisita al prot. n. 10468 del 23.08.2022 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. – Direzione Generale Valutazioni Ambientali comunicava la procedibilità dell'istanza in oggetto epigrafata e la pubblicazione sul portale ambientale della documentazione e dell'Avviso al pubblico, ai sensi degli artt. 23 e 24, co.1, D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la data di avvio del procedimento risulta antecedente all'entrata in vigore della L.R. n. 26/2022. Nella fattispecie trovano applicazione le disposizioni di cui alla precedente legge sulla Valutazione Ambientale, L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii.. In particolare, il parere di competenza della Regione Puglia è reso dalla Giunta regionale che si avvale dell'istruttoria tecnica svolta dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio VIA e VInca, anche mediante il coinvolgimento degli Enti locali territoriali interessati nonché degli altri soggetti competenti in materia ambientale;
- Il M.A.S.E., sulla base di quanto dichiarato dalla società SCS Sviluppo 1 S.r.l., comunicava che il progetto di cui si tratta rientra tra quelli di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., di competenza statale, nonché tra i progetti di attuazione del Piano nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui all'Allegato I-bis del medesimo Decreto;
- con nota prot. n. 10544 del 23.08.2022 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza.

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- **Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali di Foggia** – Provvedimento fuori vincolo idrogeologico – prot. 10769 del 25.08.2022;
- **Sezione Risorse Idriche** – nulla osta – prot. 770 del 24.01.2023.

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., comprendente la relazione tecnica allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, debba concludersi con esito non favorevole alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID-VIP 7771, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;
- alla luce delle risultanze istruttorie come sopra riportate, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per procedere, per quanto di competenza, all'espressione del parere di compatibilità ambientale della Regione

Puglia nell'ambito del procedimento di VIA di competenza statale (ex art.23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.).

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere di urgenza stante la necessità di provvedere alla emissione del parere della Regione Puglia, entro i termini di legge declinati dal D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss. mm. ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.

Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessora relatrice, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, ai sensi della L.R. 7/97, art. 4 comma 4 lettera k) e dell'art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., propone alla Giunta Regionale:

- 1. DI ESPRIMERE** ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. e dell'art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., **giudizio non favorevole di compatibilità ambientale** relativo al Progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaico della potenza nominale pari a 96,83 MW, da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano (FG), in località contrada Perillo, e delle rispettive opere di connessione alla rete, da realizzarsi anche nel Comune di Melfi (PZ), proposto dalla società SCS Sviluppo 1 S.r.l., con sede legale in OSTUNI (BR), in Via F. Ayroldi N° 10, considerando anche le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
- 2. DI PRECISARE** che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di VIA di competenza statale di che trattasi.
- 3. DI RICHIEDERE**, in caso di esito favorevole del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, siano prescritte nel Decreto di VIA, ai sensi del D. M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.
- 4. DI TRASMETTERE** la presente deliberazione - ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (già Ministero della Transizione Ecologica) - Direzione Generale Valutazioni Ambientali, al Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, alla società proponente, alle Amministrazioni ed Enti interessati coinvolti dalla Regione Puglia nonché al Segretario della Giunta Regionale.
- 5. DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023 nonché sul Portale Regionale alla Sezione “*Amministrazione trasparente*” del sito web istituzionale.

Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della l. n. 241/1990 e ss. mm. ii, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro il termine di sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

I sottoscritti attestano che il procedimento amministrativo loro affidato è stata espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, nonché delle disposizioni dirigenziali di cui alla DD n. 176/2020, che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario Istruttore
Ing. Paolo Perrone

E.Q. "Coordinamento VIA"
Dott. Gaetano Sassanelli

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali
Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VInCA
Ing. Giuseppe Angelini

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione osservazioni ai sensi dell'art. 18 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0".

Il Direttore del Dipartimento Ambiente
Paesaggio e Qualità Urbana
Ing. Paolo Francesco Garofoli

L'Assessora alla Qualità dell'Ambiente e Territorio
Avv. Serena Triggiani

LA GIUNTA

- **udita** la relazione e la conseguente proposta dell'Assessora all'Ambiente e Territorio;
- **viste** le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

fatte salve le considerazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- 1. DI ESPRIMERE** ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. e dell'art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., **giudizio non favorevole di compatibilità ambientale** relativo al Progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaiico della potenza nominale pari a 96,83 MW, da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano (FG), in località contrada Perillo, e delle rispettive opere di connessione alla rete, da realizzarsi anche nel Comune di Melfi (PZ), proposto dalla società SCS Sviluppo 1 S.r.l., con sede legale in OSTUNI (BR), in Via F. Ayroldi N° 10, considerando anche le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
- 2. DI PRECISARE** che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di VIA di competenza statale di che trattasi.
- 3. DI RICHIEDERE**, in caso di esito favorevole del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, siano prescritte nel Decreto di VIA, ai sensi del D. M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.
- 4. DI TRASMETTERE** la presente deliberazione - ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. a cura della Sezione

Autorizzazioni Ambientali, al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (già Ministero della Transizione Ecologica) - Direzione Generale Valutazioni Ambientali, al Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, alla società proponente, alle Amministrazioni ed Enti interessati coinvolti dalla Regione Puglia nonché al Segretario della Giunta Regionale.

5. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023 nonché sul Portale Regionale alla Sezione “*Amministrazione trasparente*” del sito web istituzionale.

Ai sensi dell’art. 3 co. 4 della l. n. 241/1990 e ss. mm. ii, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro il termine di sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

MICHELE EMILIANO



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI



**Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul procedimento
ID_VIP 7771**

ANAGRAFICA	
ID VIP:	7771
Intervento:	Progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaiico della potenza nominale pari a 96,83 MW, da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano (FG), in località contrada Perillo, e delle rispettive opere di connessione alla rete, da realizzarsi anche nel Comune di Melfi (PZ).
Proponente:	SCS Sviluppo 1 S.r.l.
Tipologia:	V.I.A.: <i>D.Lgs. 152/2006 -Allegato II comma 2</i> <i>Procedimento in corso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri</i>
Comuni:	Ascoli Satriano (FG) e Melfi (PZ)

1. Descrizione dell'intervento

Il progetto è relativo alla realizzazione di un impianto agri-voltaico di potenza pari a 96,83 MWp e delle relative opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano (FG), in località *Contrada Perillo*.

L'area dell'impianto, suddivisa in 4 macro-aree, è ubicata a circa 17,4 chilometri in linea d'aria a sud-est rispetto al centro abitato di Ascoli Satriano. L'area risulta prevalentemente pianeggiante e suddivisa in quattro aree autonome, per le quali si prevedranno più ingressi per garantire l'accesso al sito; la viabilità principale tramite cui si effettuerà l'accesso sarà la SP82, da quest'ultima, mediante una strada si raggiungeranno i quattro varchi di accesso.

I terreni interessati dal progetto si trovano alla quota topografica di 261 m s.l.m., hanno destinazione d'uso agricola e sono caratterizzati da un'estensione totale catastale di 165,97 ha e da una superficie recintata di circa 131,82 ha. La realizzazione dell'impianto fotovoltaico su aree agricole ha fatto propendere la Società proponente verso la scelta di realizzare un agro-voltaico. Per tale motivo, oltre alle opere di mitigazione previste lungo la fascia perimetrale, costituite da siepi di leccio, si propone la

coltivazione di specie mellifere, attività di apicoltura e in alcune aree adiacenti al parco solare destinate ad opere di compensazione, si planterà foraggio.

Le opere di connessione sono state suddivise in due sezioni: la prima considera le opere di utenza in MT dall'area d'impianto fino alla Stazione Utente; la seconda considera le opere di utenza in AT dalla Stazione Utente fino al futuro ampliamento della Stazione di Melfi. Vi è poi la connessione MT che si estende interamente su territorio comunale di Ascoli Satriano e connette l'area d'impianto con la Sottostazione Elettrica Utente. Nella seconda sezione si ha la connessione AT a 150 kV che si estende dalla nuova sottostazione elettrica utente denominata "Ascoli Satriano San Carlo" fino al futuro ampliamento della stazione elettrica di trasformazione. La seconda sezione è costituita dalle opere di utenza in AT che sono in condivisione con quattro società.




Figura 1 – Area impianto e cabina di consegna

Le aree di progetto relative all'impianto fotovoltaico ricadenti nel Comune di Ascoli Satriano (FG) sono identificate catastalmente al Foglio 95, Particella 26, Foglio 100 Particelle 3-32-58, Foglio 101 Particelle 10-39-40-48-49-50-51-53-54-55 e 56. La sottostazione utente interessa la particella catastale 218 al Foglio 104 del Comune di Ascoli Satriano (FG). La parte finale del cavidotto ricade invece per circa 18 km nel comune di Melfi (PZ) in Basilicata.

L'area, dal punto di vista urbanistico, risulta interamente ricadere in zona agricola E1 nel Comune di Ascoli Satriano.

2. Verifiche ai sensi dell'art. 20 comma 8 del Decreto Legislativo n.199 del 8 novembre 2021

Dai dati analizzati si può affermare che l'area dell'impianto:

- **non** è interessata da impianti della stessa fonte (lett. a);
- **non** ricade in un sito oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (lett.b);

- **non** interessa cave o miniere o miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento (lett.c);
- **non** è nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali (lett. c bis) società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, (lett.c bis 1);
- **non** ricade entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere (lett. c ter 1), non risulta interna ad impianti industriali e stabilimenti né racchiusa entro 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (lett. c ter 2); non è adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri (lett. c ter 3);
- **ricade** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela (*500 metri per gli impianti fotovoltaici, lett. c quater*). Si segnala infatti che la particella n. 26 al foglio 100 e la particella n.40 al foglio 101 rientrano quasi completamente nel buffer di 500 m del Regio Tratturello Foggia Ascoli Lavello, ubicato a nord del sito. Le particelle 55 e 56 al foglio 101 rientrano in parte nel buffer di 500 m del Regio Tratturello Cerignola Melfi. Per quanto riguarda il tratturo n.36 "Regio Tratturello Foggia Ascoli Lavello" e il tratturo n.57: "Tratturello Cerignola – Melfi", essi sono classificati di categoria "a" dal Quadro Assetto dei Tratturi: "*tratturi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, archeologico e turistico – ricreativo*" e sono dichiarati di interesse archeologico, sulla base della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successivamente con i decreti ministeriali 15 giugno 1976, 20 marzo 1980 e 22 dicembre 1983.

La particella 32 al foglio 100 ricade in parte nella fascia di rispetto di 500 m del Rio Carrera che risulta tra le Aree Tutelate per legge (art. 142 D.Lgs.42/04) del tipo *Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche – vincolo R.D. 20/12/1914 N. 6441 IN G.U. N.93*.




Figura 2 – <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/QuadroAssettoTratturiApprovato/index.html>

3. Verifiche ai sensi del Regolamento Regionale n.24 del 30 dicembre 2010

L'area dell'impianto proposto ricade tra quelle indicate come non idonee ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.

Le particelle 32 e 58 al foglio 100 lambiscono l'area protetta Nazionale Regionale denominata Parco Naturale Regionale EUAP1195 e ricadono in parte in *Aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs.42/'04) - area di boschi con buffer di 100m*, la particella 58 al foglio 100 è altresì interessata da componenti geomorfologiche del tipo *Versanti*.

Le particelle 55 e 56 al foglio 101 rientrano in parte nel buffer di 100 m del *Regio Tratturello Cerignola Melfi* ubicato ad est del sito e del *Regio Tratturello Foggia Ascoli Lavello* ubicato a nord del sito.




Figura 3 – Ubicazione dell'impianto rispetto alle aree non idonee ex R.R. 24/2010




Figura 4 – Particolare particelle 32 e 58 foglio 100 comune di Ascoli Satriano rispetto alle aree non idonee ex R.R. 24/2010

4. Verifiche ai sensi del Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10/09/2010**, si evidenzia l'**assenza** dei seguenti requisiti che sono considerati, in generale, elementi per la valutazione positiva dei progetti:

- a) **non** è comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
- b) **non** è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili.
- d) **non** è previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) l'impianto **non** risulta integrato nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
- f) il progetto **non** contempla la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;
- g) risulta **assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future.

È, invece, **presente** e documentato (DM 10/09/2010 punto 16 lettera c) il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili. Per il sostegno dei moduli fotovoltaici sarà infatti utilizzato un inseguitore solare monoassiale (tracker).

Dalla consultazione della cartografia messa a disposizione dall'Assessorato alle Risorse Agroalimentari (<http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ConsultazioneMappaVini/>) risulta che il sito su cui sorgerà l'impianto e le relative opere di connessione in esame rientrano nell'area di produzione dei vini IGT PUGLIA.

Il DM al punto 16.4. sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (*produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali*) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'**impianto non comprometta** o interferisca

negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Con riferimento alla tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, si osserva che il progetto prevede:

- la trasformazione di una porzione di territorio consistente pari a 131,84ha, in un'area ad alta vocazione agricola;
- opere di mitigazione realizzate per mezzo di specie autoctone lungo la fascia perimetrale, costituite da siepi di leccio;
- la coltivazione di specie mellifere e foraggio;
- installazione di arnie da destinare all'apicoltura.

5. Verifiche ai sensi delle "Linee guida in materia di impianti agri-voltaici" pubblicate il 27 giugno 2022 dal MITE

Il progetto viene definito dalla società proponente "agri-fotovoltaico". Si riporta di seguito la valutazione del rispetto dei requisiti progettuali in uniformità con le citate linee guida.

- Soggetto beneficiario

La società proponente non si configura né come imprenditore agricolo, né come associazione temporanee di imprese che includano almeno un imprenditore agricolo.

- Requisito A: l'impianto rientra nella definizione di "agrivoltaico"

A.1) Superficie minima coltivata: è prevista una superficie minima dedicata alla coltivazione

$$S_{agricola} > 0,7 \cdot S_{tot}$$

Superficie totale (*catastale*): 165,97 ettari;

Superficie occupata dall'impianto (*recintata*): 131,82 ettari

Superficie agricola: 29,6 ettari (*aree di compensazione coltivate a foraggio*);

$$S_{agricola} / S_{tot} = 0,18$$

Parametro A.1): Requisito non rispettato.

A.2) LAOR massimo: è previsto un rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella totale dell'impianto

$$LAOR (S_{pv} / S_{tot}) \leq 40\%$$

Superficie totale: 165,97 ettari;

Superficie totale pannelli: 46,70 ettari

$$S_{pv} / S_{tot} = 0,28$$

Parametro A.2): Requisito rispettato.

- Requisito B: il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica dell'impianto, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli

B.1) Continuità dell'attività agricola e pastorale sul terreno oggetto dell'intervento.

Nella relazione tecnica generale oltre alle opere di mitigazione previste lungo la fascia perimetrale, costituite da siepi di leccio, si propone la coltivazione di specie mellifere, attività di apicoltura e una piantagione di foraggio quale opera di compensazione.

B.2) La producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa.

$$FV_{agricola} \geq 0,6 \cdot FV_{standard}$$

Non sono presenti relazioni che permettano una verifica del requisito: nei documenti analizzati non risultano informazioni relative alla producibilità di un impianto Fotovoltaico standard localizzato nella stessa area di realizzazione dell'impianto oggetto della presente analisi.

Parametro B.2): requisito non verificabile.

- Requisito C: l'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra

Dagli elaborati grafici l'altezza da terra fino al bordo inferiore del tracker alla massima inclinazione tecnicamente raggiungibile è pari a 50 cm. Si evince la presenza di specie mellifere al di sotto dell'area occupata dai pannelli.

Parametro C: requisito non rispettato.- Requisito D: i sistemi di monitoraggio

D.1) Il risparmio idrico

Non sono presenti relazioni che permettano una verifica del requisito.

D.2) La continuità dell'attività agricola, ovvero: l'impatto sulle colture, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture o allevamenti e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

Non sono presenti relazioni che permettano una verifica del requisito.

Parametro D: requisito non verificabile.- Requisito E: i sistemi di monitoraggio

E.1) il recupero della fertilità del suolo;

E.2) il microclima;

E.3) la resilienza ai cambiamenti climatici.

All'interno delle relazioni non si evince se i terreni utilizzati sono già coltivati o da riutilizzare. Non sono presenti relazioni o sensori di monitoraggio relativi a queste attività.

Parametro E: requisito non verificabile.- Rispetto del Principio DNSH

Non sono riportate dichiarazioni o elaborati in merito al rispetto del principio DNSH, secondo quanto stabilito nella circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)",

Principio non verificabile.**6. Conclusioni**

L'impianto agri-voltaico in progetto è ubicato su di un terreno che viene tipizzato come zona agricola E1 nel vigente strumento urbanistico del Comune di Ascoli Satriano (FG) e unisce la coltivazione di specie mellifere (*accompagnata dall'attività di apicoltura*) e la coltivazione del foraggio alla produzione di energia elettrica da fonte solare tramite l'impiego di moduli fotovoltaici.

Di seguito sono riportati i risultati della verifica effettuata:

l'area dell'impianto ricade tra quelle classificate come non idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettera c-quater del D.Lgs 199/2021. Si segnala infatti che la particella n. 26 al foglio 100 e la particella n.40 al foglio 101 rientrano quasi completamente nel buffer di 500 m del Regio Tratturello Foggia Ascoli Lavello, ubicato a nord del sito. Le particelle 55 e 56 al foglio 101 rientrano in parte nel buffer di 500 m del Regio Tratturello Cerignola Melfi. Entrambi i tratturi sono di classe a) ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 4/2013 ossia rientrano tra le *"tratturi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, archeologico e turistico – ricreativo"*. I tratturi, secondo la normativa vigente, sono considerati sottoposti a vincolo archeologico in virtù del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), che ha sostituito la legge 1089/1939. Con Deliberazione Della Giunta Regionale 2 maggio 2019, n. 819, Legge Regionale n. 4/2013, Testo Unico delle disposizioni in materia di demanio armentizio, artt. 6 e 7, è stato approvato in via definitiva il Quadro di Assetto dei Tratturi; la particella 32 al foglio 100 ricade in parte nella fascia di rispetto di 500 m del Rio Carrera che risulta tra le Aree Tutelate per legge (art. 142 D.Lgs.42/'04) del tipo *Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche – vincolo R.D. 20/12/1914 N. 6441 IN G.U. N.93;*

- l'area dell'impianto proposto ricade tra quelle indicate come non idonee ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010. Le particelle 32 e 58 al foglio 100 lambiscono l'area protetta Nazionale Regionale denominata Parco Naturale Regionale EUAP1195 e ricadono in parte in Aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs.42/'04) - area di boschi con buffer di 100m, la particella 58 al foglio 100 è altresì interessata da componenti geomorfologiche del tipo Versanti. Le particelle 55 e 56 al foglio 101 rientrano in parte nel buffer di 100 m del Regio Tratturello Cerignola Melfi ubicato ad est del sito e del Regio Tratturello Foggia Ascoli Lavello ubicato a nord del sito.

- Il progetto risulta carente di una descrizione, in forma tabellare, relativa agli usi del suolo in fase di esercizio, suddivisa per tipologia di uso previsto (*impianto fotovoltaico; aree agricole; siepi; impianti tecnologici, strade e aree di servizio*), con le relative superfici. Considerando che il progetto viene definito dal proponente agri-voltaico sarebbe auspicabile la redazione di un documento di recepimento delle "Linee Guida in materia di impianti agri-voltaici" pubblicate in data 27 giugno 2022 dal MITE (<https://www.mite.gov.it/notizie/impianti-agri-voltaici-pubblicate-le-linee-guida>).

7. Riferimenti

La posizione rispetto alle aree non idonee all'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010 è stata verificata sul sito:

<https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html>

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI
GENERALI E INFRASTRUTTURE****SEZIONE RISORSE IDRICHE**

AOO_075/PROT/09/12/2022/0012126

PROTOCOLLO USCITA

Trasmissione a mezzo posta
elettronica ai sensi dell'art.47 del D.
Lgs n. 82/2005

destinatario:

Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: [ID VIP 7771] – Parco agrovoltaico da realizzare nel comune di Ascoli Satriano (FG), C.da Perillo, di potenza elettrica pari 96,83 MW. - Istanza di VIA Ministeriale ex art. 23 del D.Lgs n°152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: **SCS Sviluppo 1 S.r.l.**
PARERE

In riferimento al procedimento di cui all'oggetto, ed agli elaborati di progetto ad esso relativi, resi disponibili per la consultazione al link: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8400/12404> ed in riscontro alla nota n° r_puglia/AOO_089-23/08/2022/10544 di prot., accalorata al protocollo della scrivente Sezione al n°AOO_075/05/09/2022/PROT/0008661, si precisa quanto di seguito.

L'intervento riguarda la realizzazione di opere di connessione alla Rete Elettrica Nazionale di parchi fotovoltaici ad iniziativa di un gruppo di società, secondo le indicazioni di Terna denominate Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG).

La Sottostazione Elettrica di Utente è prevista nel comune Ascoli Satriano (FG) su di un'area individuata al N.C.T. di Ascoli Satriano nel foglio 104, particella 218 della superficie complessiva di 9.399 m2.

La stazione ha una estensione di circa 113,490x54,660 m ed interesserà una superficie di circa 6.203 m2 con una zona di rispetto di circa 5 metri e sarà realizzata su di un terreno classificato area "Agricola" dal comune di Ascoli Satriano

L'area che insiste sul territorio regionale pugliese, interessata dalle opere di connessione, **non risulta sottoposta a vincolo dal Piano di Tutela delle Acque, approvato con DCR n°230/2009 e adottato definitivamente con DGR n°1521/2022,** pertanto questa Sezione, ritiene, limitatamente agli aspetti di sua competenza, che **nulla osti alla realizzazione delle opere in progetto,** avendo cura, durante la loro

www.regione.puglia.it

Sezione Risorse Idriche

Lungomare Nazario Sauro, 47- 49 -70121 Bari (Ba) - Tel: 080 5401558

mail: v.quartulli@regione.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI
GENERALI E INFRASTRUTTURE**

SEZIONE RISORSE IDRICHE

esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera. A tal fine appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;
- nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016

Il Responsabile di P.O.
ing. Valeria Quartulli

Firmato digitalmente da:
VALERIA QUARTULLI
Regione Puglia
Firmato il: 09-12-2022 14:27:41
Seriale certificato: 641902
Valido dal 30-03-2020 al 30-03-2023

Il Dirigente della Sezione
ing. Andrea Zotti



ANDREA ZOTTI
12.12.2022
08:33:33
GMT+00:00

www.regione.puglia.it

Sezione Risorse Idriche
Lungomare Nazario Sauro, 47- 49 -70121 Bari (Ba) - Tel: 080 5401558
mail: v.quartulli@regione.puglia.it

REGIONE PUGLIA - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali - tipo: Protocollo in USCITA numero: r_puglia/AOO_180/PROT/25/08/2022/0056827

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE**
SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI
SERVIZIO TERRITORIALE DI FOGGIA - VINCOLO IDROGEOLOGICOtrasmissione solo a mezzo pec
Foggia 25/08/2022Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 – 70126 Bari
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.itSezione Transizione Energetica
servizio.energieinnovabili@pec.rupar.puglia.itMinistero della Transizione Ecologica
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo
va@pec.mite.gov.itSCS Sviluppo 1 S.r.l.
scsviluppo1@pec.it**[ID VIP 7771]** - Parco agrovoltaico da realizzare nel comune di Ascoli Satriano (FG), C.da Perillo, di potenza elettrica pari 96,83 MW.
Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.
Proponente: SCS Sviluppo 1 S.r.l.
Identificativi catastali: Comune di Ascoli Satriano foglio 95 particella 26; foglio 100 particelle 3-32-58; foglio 101 particelle: 10-39-40-48-49-50-51-53-54-55-56; foglio 104 particella 218In riferimento alla Vs pec prot.n. r_puglia/AOO_89/PROT/23/08/2022/10544 del 23/08/2022 acquisita al nostro prot.n. r_puglia/AOO_180/PROT/24/08/2022/0056623 riguardante l'argomento di cui in oggetto ed esaminati gli elaborati tecnici e,
Visto

- L'art. 1 del R.D.L. n. 3267/23 e il successivo Regolamento Regionale 11 marzo 2015 n. 9 disciplinano le procedure e le attività sui terreni vincolati per scopi idrogeologici;
- il R.D.L. 30/12/1923 n. 3267 relativo al riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani;
- il R.D. 16/05/1926 n. 1126, di approvazione del regolamento di esecuzione del suddetto R.D.L. 3267/1923;
- le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti in Provincia di Foggia;
- i DD.PP.RR. N. 11/1972 e n. 616/1977, con i quali sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste;
- il Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n. 9 recante "Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico";
- la determinazione del Dirigente Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali n. 29 del 16/09/2020;
- la determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022.

SI COMUNICA CHEle aree interessate dai lavori di cui all'oggetto, **NON SONO SOGGETTI** a Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e R.R. 9/2015 pertanto quest'Ufficio non deve adottare alcun provvedimento in merito e procederà all'archiviazione della pratica.**Si precisa altresì che:**

- 1) Siano rispettati i contenuti e le prescrizioni di cui allo studio geotecnico e idro-geomorfologico;
- 2) Venga realizzato idoneo sistema di deflusso delle acque meteoriche favorendo il drenaggio diretto e/o impedendo fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni interessati o in quelli limitrofi;
- 3) Ai sensi dell'art. 6 del R.R. 9/2015, durante la fase di cantiere non devono essere create condizioni di rischio per smottamenti, instabilità di versante o altri movimenti gravitativi. Gli scavi devono procedere per stati di avanzamento tali da consentire la idonea ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. I rapporti di terreno devono essere eseguiti a strati, assicurando la naturale permeabilità del sito e il graduale compattamento dei materiali terrosi;
- 4) L'eventuale deposito temporaneo dei materiali di scavo, deve essere gestito come previsto dal R.R. 9/2015, art. 7 – *Materiali di risulta*, c. 3. In particolare, durante le fasi di cantiere, il deposito temporaneo di terre e rocce sarà effettuato in modo da evitare fenomeni di ristagno delle acque. Il deposito non deve essere collocato all'interno di impluvi o fossi e comunque a congrua distanza da corsi d'acqua permanenti. I depositi non devono essere posti in prossimità di fronti di scavo, in modo da evitare sovraccarichi sui fronti stessi;
- 5) Sia rispettato l'art. 7 del R.R. 9/2015 in merito ai "materiali di risulta";
- 6) Che la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dalle attività connesse alla realizzazione di lavori e opere, che comportano la movimentazione di terreno dovrà avvenire conformemente ai dettami dell'art.184 bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e al "DPR 120 del 2017 – Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164;
- 7) Siano previsti interventi di rinaturalizzazione del sito per mitigare impatti ambientali negativi dovuti sia alla realizzazione dell'opera e alle fasi della cantierizzazione;
- 8) Sia rispettato il principio dell'invarianza idraulica e idrologica sull'area di intervento mediante idonee soluzioni tecniche;
- 9) Sono fatti salvi gli aspetti urbanistico-edilizi di esclusiva competenza del Comune.

Tanto si doveva per il seguito di competenza.

Il Funzionario/Responsabile del Procedimento/titolare di P.O.
Vincolo Idrogeologico e Attuazione Politiche Forestali
Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura-STA Foggia
ing. Fedele Antonio LuisiFEDELE
ANTONIO LUISI
25.08.2022
09:28:10
GMT+01:00**FUORI VINCOLO IDROGEOLOGICO**Servizio Territoriale di Foggia VINCOLO IDROGEOLOGICO Indirizzo: Via Spalato n. 17 – 71121 Foggia
Tel. 0881/706716 e.mail: fa.luisi@regione.puglia.it – pec: vincolo.stfoggia@pec.rupar.puglia.it